0020865-15/07/2025-DGSA-MDS-P

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Registro – Classif: I.1.a.e/2025/13

- Assessorati alla Sanità delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto

- Coordinamento interregionale Servizi veterinari
saia@regione.veneto.it

- II.ZZ.SS.

- OO.EE.VV.RR.
c/o Regioni e P.A.

e, p.c.
- Regioni e P.A. Assessorati alla Sanità

- CESME c/o IZSAM

- Comando Carabinieri per la Salute
srm29424@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Trasmissione "Parere tecnico in merito all'applicazione delle deroghe previste dagli articoli 28-37 e 43-53 del Regolamento (UE) 2020/687 s.m.i. nelle zone soggette a restrizione a seguito del focolaio secondario confermato di Lumpy Skin Disease in Regione Lombardia"

In riferimento all'oggetto, si trasmette in allegato alla presente il parere tecnico redatto dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche degli animali (CESME).

Si ringrazia per l'attenzione.

IL DIRETTORE GENERALE
*Dott. Giovanni Filippini

Giovanni Filippini
15.07.2025
13:06:39
GMT+02:00

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - tel. 06 5994 6755
Referente del procedimento: Dott.ssa Mariana Roccaro - m.roccaro-esterno@sanita.it - tel. 06 5994 6212
Posta certificata: dgsa@postacert.sanita.it

TERAMO

ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELL'ABRUZZO
E DEL MOLISE
"G. CAPORALE"

Allegato I

Analisi situazione epidemiologica della LSD in Nord Italia

Teramo 11.07.2025

Introduzione

In data 25 giugno 2025 è stato confermato un focolaio secondario di Lumpy Skin disease (LSD) in un allevamento di bovini da carne da ingrasso sito nel comune di Porto Mantovano in provincia di Mantova (focolaio n. 2025/2). La conferma del focolaio è stata successiva al rilievo di segni clinici compatibili e positività in PCR in uno dei due bovini introdotti in data 06/06/2025 dallo stabilimento sede del primo focolaio confermato in Italia ad Orotelli, provincia di Nuoro (focolaio n. 2025/1). Il bovino risultato positivo presentava piccole lesioni a livello di musello ed è venuto a morte il giorno successivo la conferma di laboratorio. I restanti 284 capi presenti in allevamento sono stati prontamente abbattuti e le operazioni di pulizia e disinfezione sono terminate il 28 giugno 2025. A seguito della conferma di positività, sono state istituite le zone soggette a restrizioni e i buffer di 20km e 50km attorno all'azienda sede di focolaio (nota MS n. 19593 del 03/07/2025), che includono comuni ricadenti in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Inoltre, otto animali venduti sempre dall'azienda focolaio di Orotelli (focolaio n. 2025/03) ad uno stabilimento del comune di Cella Dati in provincia di Cremona, sono risultati privi di lesioni riferibili e negativi ai test diagnostici diretti per cui il sospetto di malattia non è stato confermato.

A partire dal 26 Giugno 2025, sono in corso di effettuazione visite cliniche mirate alla verifica dello stato di salute dei bovini presenti in allevamenti che hanno avuto introduzioni a rischio dalla Sardegna dal 1° aprile 2025, a verificare lo stato di salute del bestiame nelle zone soggette a restrizione, e ai fini delle movimentazioni.

Nel corso delle visite cliniche sono emersi sospetti in aziende in provincia di Mantova a Canneto Sull'Oglio, San Giorgio Bigarello e Goito e Moglia, che prontamente indagati sono risultati negativi ai test diagnostici. Non risultano sospetti dal 30 giugno 2025 (**Figura 1**).

Figura 1. Focolai di LSD estinti (nero), non confermati (grigio)

Visite cliniche nelle aree soggette a restrizione

Nel buffer di 50 km dall'azienda focolaio di Mantova (n. 2025/2) sono presenti 4464 stabilimenti che detengono bovini (414 in Emilia Romagna, 2681 in Lombardia e 1369 in Veneto), di cui solo 21 aziende risultano essere state destino di movimentazioni a rischio dalla Sardegna (di cui 1 in Emilia Romagna, 12 in Lombardia e 8 in Veneto).

Alla data odierna, delle aziende sopraelencate, 16 sono state interessate dalle visite cliniche caricate su VETINFO dalle Regioni Lombardia, Veneto[1], ed Emilia Romagna (**Tabella 1**).

Tabella 1. Visite cliniche in zona di restrizione in aziende interessate da introduzioni a rischio

Regione	N. aziende in zona di restrizione (50km)	N. aziende in zona di restrizione, con introduzioni a rischio	N. aziende in zona di restrizione, con introduzioni a rischio – controllate
Emilia Romagna	414	1	1
Lombardia	2681	12	8
Veneto	1369	8	7
Totale	4464	21	16

In base alle visite cliniche effettuate, in 6 aziende nelle aree soggette a restrizione delle province di Reggio Emilia, Brescia e Mantova sono stati rilevati sintomi clinici. Per tre di queste è stato aperto il sospetto di focolaio su SIMAN, e, risultati negativi ai test diagnostici, i sospetti sono stati chiusi come "sospetto non confermato". Le restanti 3 aziende sono state sottoposte a controllo e risultate negative.

Inoltre, nello stesso periodo di riferimento, sono state effettuate visite cliniche in 291 ulteriori aziende in zona di restrizione, non interessate dalle movimentazioni dalla Sardegna. Il dettaglio per Regione e per causale è riportato in **Tabella 2**.

[1] Ulteriori controlli sono stati eseguiti sul territorio della Regione Veneto, ma alla data odierna non risultano ancora caricati sul portale VETIFO "Lumpy Skin Disease".

Tabella 2. Visite cliniche in ulteriori aziende nella zona soggetta a restrizione, per causale

Regione	N. aziende (Causale: movimentazioni)	N. aziende (Causale: rintraccio nazionale[2])	N. aziende (Causale: visite in zone di restrizione)
Lombardia[3]	109		127
Emilia Romagna			61
Veneto		2	
Totale	109	2	188

In Figura 2, si riportano le visite cliniche effettuate in zona di restrizione attorno al focolaio n. 2025/2 di Mantova.

Figura 2. Visite cliniche effettuate nella zona soggetta a restrizione

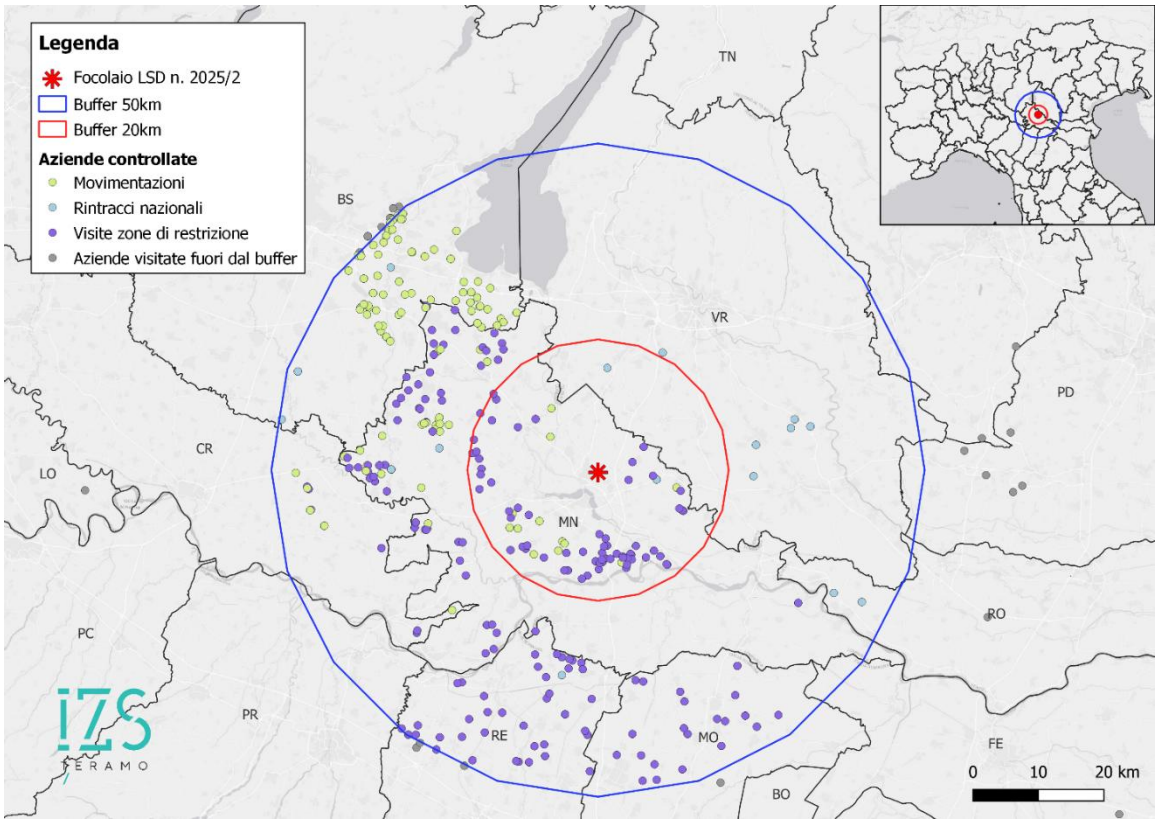

[2] Visita clinica in aziende per rintracci secondari.

[3] In otto aziende sono state effettuate più visite cliniche, con causali diverse.

IZS TERAMO

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE"

Parere tecnico in merito all'applicazione delle deroghe previste dagli articoli 28-37 e 43-53 del Regolamento (UE) 2020/687 s.m.i. nelle zone soggette a restrizione a seguito del focolaio secondario confermato di Lumpy Skin Disease in Regione Lombardia

Teramo 11.07.2025

Alla luce della richiesta di parere pervenuta al CESME in data 07/07/2025 dalla Direzione Generale della salute animale, relativa alla possibilità di applicare le deroghe previste dal Regolamento (UE) 2020/687 – in particolare agli articoli 28-37 (deroghe ai provvedimenti nelle zone di protezione e sorveglianza) e 43-53 (movimentazione, macellazione e altre operazioni connesse) – nelle aree soggette a restrizione per il focolaio di Lumpy Skin Disease (LSD) riscontrato nella Regione Lombardia e la richiesta di parere pervenuta al CESME in data 03/07/2025 dalla Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare relativa alla possibilità di utilizzo delle frattaglie per uso alimentare, il Centro di Referenza Nazionale (CRN), per quanto di competenza, comunica quanto segue.

Sulla base dell'analisi dei dati epidemiologici attualmente disponibili e delle evidenze raccolte a seguito della conferma del focolaio di Lumpy Skin Disease nel territorio della Regione Lombardia, non emergono al momento elementi indicativi di una circolazione attiva del virus. Le evidenze disponibili supportano piuttosto l'ipotesi di un'introduzione puntuale e circoscritta all'azienda in cui è stato rilevato il focolaio.

Tuttavia, come riportato in **Allegato I**, delle 21 aziende in zone soggette a restrizione e interessate da introduzioni a rischio dalla Sardegna, ne risultano controllate ad oggi solo 16. Inoltre, non tutte le visite cliniche condotte nelle zone di restrizione, e ai fini delle movimentazioni, sono state riportate nell'analisi, laddove non ancora registrate sul portale VETIFO "Lumpy Skin Disease".

Considerato quanto sopre, qualora la situazione epidemiologica dovesse evolvere o emergessero nuove evidenze, l'analisi attualmente in corso sarà aggiornata e verranno fornite indicazioni supplementari.

Alla luce delle informazioni sopra richiamate e in coerenza con l'istanza trasmessa dall'Autorità centrale, si ritiene che sussistano i presupposti per autorizzare, in forma derogatoria e condizionata, l'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli da 28 a 37 e da 43 a 53 del Regolamento (UE) 2020/687, concernenti la possibilità di effettuare determinati movimenti di animali, prodotti di origine animale e sottoprodotti, per le zone soggette a restrizione, nel contesto della gestione dell'attuale focolaio di LSD in Lombardia, fatte salve eventuali rivalutazioni alla luce di nuovi elementi epidemiologici o dell'evoluzione del quadro sanitario regionale.

Resta inteso che l'autorizzazione sarà subordinata al rispetto delle condizioni tecniche sotto descritte e che ogni deroga concessa dovrà essere oggetto di stretta vigilanza e documentazione da parte delle autorità locali, con aggiornamenti periodici al Ministero della Salute

In conformità agli articoli da 28 a 37 e da 43 a 53 del Regolamento (UE) 2020/687, l'autorità competente può dunque autorizzare, in deroga alle restrizioni previste, la movimentazione di bovini da e verso le zone soggette a restrizione, previa valutazione del rischio e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento stesso.

Per le movimentazioni di bovini da vita, dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni, fermo restando il rispetto delle condizioni generali previste dall'art. 28:

- visita clinica con esito favorevole su tutti i capi costituenti la partita;

- test PCR sette giorni prima della movimentazione con esito negativo su ciascun animale incluso nella partita e trattamento con insetto repellente da almeno 7 giorni, e comunque fino al giorno della partenza;
- il 28° giorno dopo l'ingresso, l'Autorità competente dovrà effettuare una visita clinica ufficiale sugli animali introdotti, per accertare l'assenza di segni clinici compatibili con LSD;
- gli animali oggetto della movimentazione non possono essere ulteriormente movimentati prima dell'esecuzione dei controlli di cui al punto precedente;
- adeguate misure di mitigazione del rischio sanitario durante il trasporto, comprese le misure di biosicurezza previste (es. uso di insetto repellenti sugli animali e insetticida per i mezzi di trasporto).

Inoltre, ferme restando le condizioni sopra riportate, può essere concessa la movimentazione in deroga di bovini da vita, esclusivamente per comprovate esigenze di benessere animale, debitamente documentate e valutate caso per caso dall'Autorità Competente

Per le movimentazioni di bovini da macello, dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni, fermo restando il rispetto delle condizioni generali previste dall'art. 28:

- la movimentazione può essere autorizzata previa verifica clinica favorevole al momento del carico;
- il trasporto deve avvenire direttamente verso un macello designato;
- i veicoli impiegati devono essere puliti e disinfettati prima e dopo il trasporto;
- è richiesta comunicazione preventiva al macello di destinazione e alla rispettiva autorità sanitaria;
- all'arrivo, può essere disposta una sorveglianza sanitaria rafforzata, a discrezione del servizio veterinario locale.

Per i sottoprodotti di origine animale (SOA), dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni, fermo restando il rispetto delle condizioni generai previste dall'art. 28:

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'autorità competente può autorizzare la trasformazione e l'uso di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali macellati come materiale di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale.

La movimentazione dei sottoprodotti è autorizzata se garantiti:

- l'utilizzo di contenitori a tenuta;
- il trasporto mediante mezzi disinfettati;
- l'autorizzazione preventiva;
- la tracciabilità documentale completa del materiale movimentato.

Per le frattaglie fermo restando le disposizioni generali di cui all'art. 28 e fatte salve le limitazioni previste per gli stabilimenti di origine ufficialmente infetti, si stabilisce quanto segue per la movimentazione e l'utilizzo delle frattaglie di animali provenienti da zone soggette a restrizione:

Frattaglie destinate come Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) possono essere avviate esclusivamente a stabilimenti registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 per le seguenti finalità:

- trattamento termico di comprovata efficacia nei confronti del virus;
- produzione di energia (biogas, compostaggio);
- smaltimento (incenerimento, co-incenerimento).

La movimentazione è consentita a condizione che siano garantiti:

- l'utilizzo di contenitori a tenuta;
- il trasporto mediante mezzi puliti e disinfettati secondo protocolli validati;
- la comunicazione preventiva all'autorità competente territorialmente;
- la tracciabilità documentale completa del materiale movimentato.

Frattaglie destinate al consumo umano – deroga condizionata

In deroga, e limitatamente alle frattaglie provenienti da animali sani macellati in stabilimenti situati in zona soggetta a restrizione per LSD, ma non appartenenti ad aziende dichiarate infette, è ammessa la destinazione al consumo umano, esclusivamente previa autorizzazione dell'Autorità Competente, subordinata al rispetto della seguente condizione:

1. Trattamento inattivante obbligatorio, le frattaglie devono essere sottoposte a un trattamento termico certificato, idoneo a garantire l'inattivazione del virus, con parametri almeno equivalenti a:

- temperatura $\geqslant$ 65 °C per almeno 30 minuti a cuore della matrice,
- oppure trattamento equivalente validato dall'Autorità Sanitaria Locale.

I *budelli* sono considerati merce sicura (MS) se opportunamente sottoposti a trattamenti per la riduzione dei rischi come specificato dall'allegato VII del Reg. 687/2020.

Per il sangue dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni, fermo restando il rispetto delle condizioni generai previste dall'art. 28:

- il sangue degli animali macellati provenienti da zone soggette a restrizione per LSD deve essere classificato come materiale di categoria 2 e diretto ad impianti di trattamento di categoria 2